



ONERI INFORMATIVI

ONERI INTRODOTTI¹

1) Domanda di accesso al contributo			
Riferimento normativo interno	Articolo 3 del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal dall'articolo 2 del *decreto-legge n.4/2022* presentano al *Ministero* un'apposita istanza, sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del *Ministero* (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. *CNS*) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

- a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
- b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere *a*) e/o *b*), del *decreto-legge n.4/2022*, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'*iter* di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui

¹ Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

- a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del *Quadro temporaneo*, considerando anche l'importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);
- b) ammontare dei *ricavi* riferiti ai periodi d'imposta 2019 e 2021;
- c) l'ammontare medio mensile dei *ricavi* relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi sono determinati dividendo l'importo complessivo dei *ricavi* di ciascuno dei due periodi d'imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
- d) l'importo del contributo richiesto;
- e) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accredito dell'agevolazione.

Il soggetto richiedente, ai fini dell'accesso all'agevolazione, unitamente all'istanza, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del *Ministero* (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.

A pena di improcedibilità, l'istanza deve pervenire al *Ministero* completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal *Ministero*.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'*iter* di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.



2) Garantire il funzionamento della PEC			
Riferimento normativo interno	Articolo 4, comma 8, del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal *Ministero* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il *Ministero* declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.

3) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario			
Riferimento normativo interno	Articolo 9, comma 2, del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. L'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% (uno per cento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

4) Facilitazione dei controlli disposti dal <i>Ministero</i>			
Riferimento normativo interno	Articolo 7 del presente decreto - Articolo 71 del DPR n. 445/2000		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Il *Ministero*, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.

Il *Ministero* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti



riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo.

Il soggetto beneficiario, pena la revoca dell'agevolazione concessa, è tenuto a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*.